



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Qualità dell' Aria**

**Proposta nr. 129 del 30/09/2011 -**  
**Determinazione nr. 2344 del 03/10/2011**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera prodotte dalla gestione di una cava.

**Società CAVA DI MARMORINO SCARL** - Bacino estrattivo "PEDEMONTE - VALMADONNA - VALLEGHER - LASTRELLE" ubicato in Comune di Caneva (PN).

**PREMESSA**

**1.Fatto**

La Società CAVA DI MARMORINO SCARL, con sede legale in via Filermo n. 5 in Comune di Caneva (PN), ha presentato alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni datata 17.05.2011 (pervenuta il 24.05.2011 ed assunta al prot. n. 41169 del 24.05.2011) ai sensi dell'art. 269 come previsto dall'art. 281 c. 3 del D.Lgs. 152/06 per l'attività esistente di coltivazione e di ripristino ambientale del bacino estrattivo denominato "PEDEMONTE - VALMADONNA-VALLEGHER - LASTRELLE", ubicato in Comune di Caneva.

E' stato comunicato l'avvio del procedimento con nota prot. n. 48637 del 21.06.2011 e contestualmente è stato richiesto il parere di competenza al Comune di Caneva (secondo quanto previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Con nota prot. n. 11470 del 21.07.2011 (pervenuta il 27.07.2011 ed assunta al prot. provinciale n. 57843 del 28.07.2011), il Comune di Caneva ha espresso parere favorevole in merito alla pratica in oggetto.

L'attività della ditta consiste nell'estrazione di calcare e marmorino. Il progetto attualmente in corso nella cava riguarda sia l'estrazione di carbonato di calcio, sia l'attività di riprofilatura del versante e di riassetto ambientale del versante di cava.

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende chiedere l'autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera generate dalla movimentazione e dalla lavorazione del carbonato di calcio.

**2.Documenti**

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- Relazione tecnica con descrizione delle lavorazioni datata 17.05.2011;
- Decreto n. ALP.1-33/PN/CAV/78 del 14.01.2008 di autorizzazione alla coltivazione e al recupero ambientale della cava di calcare
- Analisi dei fattori di inquinamento atmosferico, contaminazione del suolo ed acque superficiali, inquinamento acustico e piano di monitoraggio ambientale del 2005
- Piano di monitoraggio ambientale del 2010;

- Tav. n. 1: inquadramento territoriale e catastale
- Tav. n. 2: PRGC comune di Caneva
- Tav. n. 3: planimetria dello stato di fatto al 31.12.2010

### **3. Normativa applicata**

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22.06.2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

### **4. Motivazione**

La decisione si fonda

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 16.09.2011. Alla luce della medesima istruttoria tecnica, si ha motivo di ritenere che le emissioni derivanti dall'attività proposta, per la natura stessa dell'attività, i macchinari usati nelle varie fasi del processo e la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, rientrino nel campo di applicazione dell'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e che i metodi da adottare per ridurre le emissioni diffuse debbano essere compatibili con quanto previsto nel medesimo allegato;
- sul parere favorevole espresso dal Comune di Caneva (PN) con nota prot. n. 11470 del 21.07.2011 (pervenuta il 27.07.2011 ed assunta al prot. provinciale n. 57843 del 28.07.2011)

L'istruttoria tecnica sottoscritta con ARPA FVG ed il parere del Comune di Caneva

sono conservati nella pratica.

Tutto ciò premesso

## **IL DIRIGENTE DETERMINA**

### **1.Decisione**

Di autorizzare la Società CAVA DI MARMORINO SCARL, con sede legale in via Filermo n. 5 in Comune di Caneva (PN), alle emissioni diffuse in atmosfera derivanti dall'attività di gestione e coltivazione del bacino estrattivo denominato "PEDEMONTE – VALMADONNA- VALLEGHER – LASTRELLE", ubicato in Comune di Caneva.

### **2.Prescrizioni**

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate; le emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile.
2. La Ditta è tenuta a rispettare le prescrizioni contenute nell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06 relative al contenimento delle emissioni di polveri e, in particolare:
  - a) per il trasporto dei materiali polverulenti in ingresso/uscita dal luogo in cui si svolge l'attività, devono essere utilizzati automezzi dotati di copertura fissa o di idonei teli di copertura;
  - b) nella movimentazione dei materiali polverulenti all'interno del luogo in cui si svolge l'attività devono essere utilizzati possibilmente dispositivi chiusi; laddove non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si deve mantenere, possibilmente in modo automatico, una adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'uso di deflettori oscillanti;
  - c) qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto tramite pala meccanica o altri mezzi, senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse;
  - d) nella fase di stoccaggio dei materiali polverulenti (cumuli di materie prime) devono essere prese, qualora necessario, idonee misure per il contenimento delle emissioni diffuse (ad esempio costruzione di barriere frangivento, nebulizzazione di acqua sui cumuli, copertura degli stessi con teli, ecc...);
  - e) le strade ed i piazzali (aree di transito e manovra) dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse. In particolare devono essere assicurate la costante umidificazione dei piazzali e delle aree maggiormente soggette al transito di veicoli e, per le superfici pavimentate con materiali impermeabili (asfalto, cemento, ecc), la periodica pulizia, con maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

### **3.Avvertenze**

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.

3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o rinnovare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche alla società, al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA, al Comune di Caneva (PN), all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale e alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.
7. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
8. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
10. La mancata osservanza di quanto riportato nel paragrafo “2. Prescrizioni” può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
11. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

**4.A chi ricorrere** Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 03/10/2011

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni